



COMUNICATO STAMPA n. 114/23

Lussemburgo, 5 luglio 2023

Sentenze del Tribunale nelle cause T-115/20 | Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento e T-272/21 | Puigdemont i Casamajó, Comín i Oliveres e Ponsatí i Obiols / Parlamento

Il ricorso dei sigg. Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres e della sig.ra Clara Ponsatí Obiols contro le decisioni del Parlamento europeo di revocare la loro immunità è respinto

Il Tribunale respinge anche, in quanto irricevibile, il ricorso dei sigg. Puigdemont e Comín contro il rifiuto del presidente del Parlamento europeo di difendere la loro immunità parlamentare

A seguito dello svolgimento, il 1° ottobre 2017, del referendum per l'autodeterminazione della Catalogna (Spagna), il pubblico ministero spagnolo, l'avvocato dello Stato spagnolo e il partito politico VOX hanno avviato un procedimento penale a carico di varie persone, tra le quali Carles Puigdemont i Casamajó (all'epoca presidente della Generalitat de Catalunya, organo politico della Comunità autonoma della Catalogna), Antoni Comín i Oliveres et Clara Ponsatí i Obiols (all'epoca membri del governo della Comunità autonoma della Catalogna).

Nel marzo 2018, la Corte suprema spagnola ha emesso un'ordinanza contestando ai sigg. Puigdemont e Comín nonché alla sig.ra Ponsatí le presunte violazioni di ribellione e di malversazione. Con ordinanza del 9 luglio 2018, la Corte suprema spagnola ha dichiarato che questi ultimi si erano rifiutati di comparire, a seguito della loro fuga dalla Spagna, e sospendeva il procedimento penale a loro carico fino a quando non fossero stati rintracciati.

I sigg. Puigdemont e Comín, in seguito, hanno presentato la loro candidatura alle elezioni dei membri del Parlamento europeo tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019. Al termine delle medesime, i sigg. Puigdemont e Comín sono stati eletti. Tuttavia, i loro nomi non figuravano nell'elenco dei candidati eletti in Spagna poiché non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola richiesto dalla normativa nazionale. Sono quindi stati dichiarati vacanti i seggi loro corrispondenti e sospese tutte le prerogative che potessero spettare loro in virtù della loro carica fintantoché non avessero prestato detto giuramento.

Con messaggio di posta elettronica del 10 ottobre 2019, la deputata europea sig.ra A, agendo segnatamente in nome dei sigg. Puigdemont e Comín, ha chiesto al Parlamento europeo di difendere la loro immunità parlamentare.

Nel frattempo, il magistrato inquirente della sezione penale della Corte suprema spagnola ha emesso mandati d'arresto nei confronti dei sigg. Puigdemont e Comín nonché della sig.ra Ponsatí, affinché potessero essere giudicati nell'ambito del procedimento penale di cui trattasi.

Con lettera del 10 dicembre indirizzata alla sig.ra A., il presidente del Parlamento ha risposto alla richiesta di difesa dell'immunità dei sigg. Puigdemont e Comín, attirando l'attenzione sul fatto che il Parlamento non poteva considerarli come membri del Parlamento, in mancanza di comunicazione ufficiale della loro elezione da parte delle autorità spagnole. **I sigg. Puigdemont e Comín chiedono al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento della decisione del presidente del Parlamento asseritamente contenuta in tale lettera.**

Dopo la pronuncia della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, Junqueras

Vies ¹, il Parlamento ha preso atto, nel corso della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, dell'elezione al Parlamento dei sigg. Puigdemont e Comín con effetto dal 2 luglio 2019. Lo stesso giorno, la Corte suprema spagnola ha chiesto al Parlamento la revoca dell'immunità parlamentare dei sigg. Puigdemont e Comín.

A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020, la sig.ra Ponsatí è parimenti divenuta deputata con effetto al 1° febbraio 2020. La Corte suprema spagnola ha chiesto la revoca della sua immunità il 10 febbraio 2020, lo stesso giorno in cui il Parlamento aveva preso atto della sua elezione.

Con decisioni del 9 marzo 2021, il Parlamento ha deciso di revocare l'immunità dei sigg. Puigdemont e Comín, nonché quella della sig.ra Ponsatí ². **I tre deputati chiedono al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento di tali decisioni.**

Con la sua sentenza in data odierna nella causa T-115/20, il Tribunale respinge il ricorso dei sigg. Puigdemont e Comín.

Il Tribunale considera che, con la decisione contenuta nella sua lettera del 10 dicembre 2019 il presidente del Parlamento ha, in sostanza, implicitamente rifiutato di comunicare in Aula la richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dei sigg. Puigdemont e Comín e di deferirla alla commissione competente per esame. Tuttavia, il Tribunale afferma che **la decisione di difesa richiesta non era in ogni caso tale da produrre effetti giuridici vincolanti, cosicché** (al pari di una decisione del genere, qualora fosse stata adottata) **suddetto rifiuto implicito non costituisce un atto impugnabile.** Il Parlamento, infatti, non può adottare decisioni di difesa dell'immunità produttive di effetti giuridici vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie spagnole, né sulla base della sua competenza esclusiva per revocare l'immunità di cui trattasi, né sulla base diritto nazionale cui il diritto dell'Unione rinvia.

Con la sua sentenza in data odierna nella causa T-272/21, il Tribunale respinge il ricorso dei sigg. Puigdemont e Comín e della sig.ra Ponsatí contro le decisioni del Parlamento di accogliere le richieste di revoca della loro immunità.

Il Tribunale respinge tutti i motivi di ricorso dedotti dai tre deputati, in particolare i loro argomenti secondo cui il Parlamento avrebbe commesso errori nel concludere che i procedimenti giudiziari in discussione non sarebbero stati avviati con l'intento di nuocere all'attività dei deputati. Per giungere ad una simile conclusione, il Parlamento si è basato su diversi elementi, considerati congiuntamente, ossia la circostanza che i fatti contestati sono stati commessi nel 2017 mentre i ricorrenti hanno acquisito la qualità di membro del Parlamento il 13 giugno 2019 e che, da un lato, essi sono stati incriminati il 21 marzo 2018, vale a dire in un momento in cui l'acquisizione dello status di deputato europeo era ipotetica e, dall'altro, tale imputazione riguardava anche altre persone, che non erano membri del Parlamento. Secondo il Tribunale, non spettava al Parlamento, nell'ambito del suo esame di una richiesta di revoca dell'immunità, valutare la legittimità dei provvedimenti giudiziari spagnoli. Tale questione rientra infatti nella competenza esclusiva delle autorità nazionali.

I tre deputati hanno parimenti lamentato la violazione del principio di imparzialità ad opera del Parlamento. Al riguardo il Tribunale fa presente che **la rotazione paritaria della funzione di relatore non osta a che un unico relatore sia designato per esaminare più casi di immunità connessi quando, come nel caso di specie, le**

¹ Sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, [C-502/19](#) (v. altresì [CS 161/19](#)). La Corte ha in particolare giudicato che si doveva ritenere che una persona, che era stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento, ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento europeo per prendere parte alla prima sessione dello stesso, beneficiasse di un'immunità in forza del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266).

² Con ordinanza del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./ Parlamento e Spagna, [C-629/21 P\(R\)](#), il vicepresidente della Corte di giustizia ha disposto la sospensione dell'esecuzione delle decisioni in parola. Tale ordinanza cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza nella causa T-272/21. Un'eventuale impugnazione avverso detta sentenza dinanzi alla Corte di giustizia non ha, in quanto tale, effetto sospensivo, ma è in linea di principio possibile chiedere alla Corte di giustizia provvedimenti provvisori dal momento della presentazione di siffatta impugnazione.

richieste di revoca dell'immunità riguardano deputati interessati da un medesimo procedimento penale.

Peraltro, la missione di relatore è affidata a un deputato che, per definizione, non è neutro sotto il profilo politico. Tale deputato, il quale appartiene a un determinato gruppo politico, agisce tuttavia nell'ambito di una commissione la cui composizione riflette l'equilibrio dei gruppi politici in Parlamento. Il Tribunale rileva che il relatore incaricato della richiesta di revoca dell'immunità del sig. Puigdemont è stato designato dalla commissione giuridica conformemente alla rotazione paritaria stabilita tra i gruppi politici.

Il Tribunale sottolinea che **l'appartenenza del relatore incaricato delle richieste di revoca dell'immunità al gruppo politico europeo dei conservatori e riformisti europei (CRE) è quindi, in linea di principio, ininfluenza sulla valutazione della sua imparzialità.** È vero che tale gruppo politico comprende anche i deputati del partito politico VOX, il quale è all'origine del procedimento penale a carico dei tre deputati. Tuttavia, tale situazione particolare riguarda i deputati membri del partito suddetto e non può estendersi, per principio, a tutti i membri del CRE per il solo motivo che condividono affinità politiche in quanto fanno parte di uno stesso gruppo.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e la sintesi delle sentenze ([T-115/20](#) e [T-272/21](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

